



## Allegato al comunicato stampa del 19 giugno 2020 – Evoluzione dell'IVA in un'economia digitalizzata e globalizzata

### Misure proposte dal Consiglio federale in occasione della procedura di consultazione

L'avamprogetto di legge comprende in particolare quanto segue:

- assoggettamento all'IVA delle piattaforme di vendita per corrispondenza per le forniture di cui hanno facilitato l'esecuzione (mozione Vonlanthen 18.3540);
- introduzione di una presunzione legale secondo cui i pagamenti designati come sussidi da una collettività pubblica sono considerati sussidi anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (mozione CET-S 16.3431);
- applicazione dell'aliquota ridotta del 2,5 per cento per i prodotti destinati all'igiene mestruale (mozione Maire 18.4205);
- esclusione dall'imposta delle tasse per la partecipazione attiva a manifestazioni culturali (mozione Page 17.3657);
- esclusione dall'imposta per le cure coordinate connesse a cure mediche (prestazioni di managed care; mozione Humbel 19.3892);
- assoggettamento all'imposta sull'acquisto delle forniture e delle prestazioni di servizi eseguite sul territorio svizzero da imprese estere per imprese svizzere. Se eseguono esclusivamente prestazioni di questo tipo, le imprese estere non saranno più assoggettate all'imposta sul territorio svizzero;
- possibilità per le PMI di optare per il rendiconto IVA annuale vincolato all'obbligo di effettuare acconti;
- facoltà dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) di esentare le imprese estere dall'obbligo di designare un rappresentante fiscale se l'adempimento degli obblighi procedurali è garantito in altro modo;
- misura contro i fallimenti a catena: i membri degli organi incaricati della gestione degli affari sono solidalmente responsabili per le imposte, gli interessi e le spese dovute dalla loro impresa, se diverse imprese che hanno gestito precedentemente hanno dichiarato fallimento su un breve arco di tempo;
- assoggettamento all'imposta sull'acquisto sul territorio svizzero per il trasferimento di diritti di emissione, certificati e attestati di riduzione delle emissioni, garanzie di origine dell'elettricità e di diritti, attestati e certificati analoghi. Questa disposizione è volta a prevenire le frodi e, insieme alla soluzione transitoria prevista nell'ordinanza (cfr. più sotto), garantisce il rispetto degli impegni assunti dalla Svizzera nei confronti dell'UE in virtù di trattati internazionali;
- facoltà dell'AFC di ordinare il divieto di importazione o la distruzione dei beni forniti dalle imprese o dalle piattaforme di vendita per corrispondenza che a torto non si sono fatte iscrivere come contribuenti o che non adempiono i loro obblighi di



dichiarazione e pagamento. Inoltre può pubblicare, a tutela dei clienti, il nome delle imprese inadempienti;

- obbligo di fornire informazioni per le piattaforme elettroniche in merito alle imprese che offrono beni e prestazioni di servizi sulla piattaforma, in particolare nel settore dei trasporti e in quello alberghiero;
- semplificazioni per le agenzie di viaggio e i tour operator svizzeri: le prestazioni di agenzie di viaggio e tour operator acquistate all'estero, così come tutte le prestazioni in nome proprio eseguite all'estero, dovranno essere esenti dall'imposta.

Il **progetto di ordinanza** prevede una soluzione transitoria volta a impedire che la Confederazione subisca perdite fiscali a causa di frodi nel commercio di diritti di emissione, certificati e simili. La pertinente disposizione dell'ordinanza sarà abrogata non appena entrerà in vigore la disposizione concernente l'assoggettamento all'imposta sull'acquisto per il trasferimento di diritti di emissione, certificati e simili.